

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Ai fini della concessione dell'assegno ordinario a carico del Fondo di Integrazione Salariale ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.L. n. 18 del 17/3/2020

Il giorno 9 aprile 2020 in videoconferenza si sono incontrati:

- la società **LIBRERIE GIUNTI S.r.l.** (di seguito “**Azienda**”), nella persona dell'Amministratore Delegato Martino Montanarini

(da una parte)

e

- le segreterie nazionali di **Filcams CGIL**, **Fisascat CISL** e **UILTuCS**, nelle persone, rispettivamente, di Emanuele Ferretti, Elena M. Vanelli e Stefano Franzoni

(di seguito complessivamente “**OO.SS.**” e, unitamente all'Azienda, le “**Parti**”)

(dall'altra parte)

Premesso che:

- il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza sanitaria derivante dall'epidemia da Covid-19 fino al 31 luglio 2020;
- nel mese di febbraio e marzo si sono susseguiti una serie di Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ordinanze Regionali che - nel limitare l'esercizio di determinate attività e la libera circolazione degli individui sul territorio - hanno previsto l'incentivo al massimo utilizzo del lavoro agile nonché alla fruizione di ferie e altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, nonché - la sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- nel corso delle settimane lo stato di emergenza si è ulteriormente aggravato, assumendo altresì una portata internazionale, determinando un impatto negativo sull'economia e sui livelli di produzione di tutte le aziende;
- lo stato di emergenza epidemiologica e i provvedimenti restrittivi adottati dalle competenti Autorità hanno determinato un impatto negativo anche sull'Azienda, nell'ambito della quale, nelle ultime settimane, si è registrata una inevitabile contrazione dell'attività produttiva e, conseguentemente, dell'attività lavorativa del proprio personale;
- nello specifico l'Azienda è interessata, dalla data del 12 marzo 2020, dalla sospensione totale delle proprie attività;
- al fine di sostenere il mondo del lavoro, è stato emanato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), che ha previsto nel Titolo II (“Misure a sostegno del lavoro”), Capo I l'estensione delle “misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale”. In particolare, l'art. 19 del suddetto decreto ha previsto, al comma 1, che “i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno

ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020”;

- g) a tal fine l’art. 19 comma 2 del citato decreto dispone, altresì, che “i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall’articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
- h) nel contesto descritto nelle premesse c) e d) che precedono, l’Azienda, al fine di ridurre l’impatto economico negativo dell’attuale emergenza, ha interesse ad accedere al Fondo Integrativo Salariale (“FIS”), e, a tale scopo, con comunicazione del 6 aprile 2020, ha manifestato alle OO.SS. l’intenzione di avvalersi di tale strumento nel periodo intercorrente tra il 12 marzo 2020 e il 13 maggio 2020, in misura variabile, per un massimo di 9 (nove) settimane anche non consecutive per un numero complessivo di lavoratori interessati pari a n. 20 (di cui n. 20 impiegati), con un’entità di riduzione dell’orario settimanale a partire dalle 40 (quaranta) ore fino ad un massimo della sospensione a 0 (zero) ore;

tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono qui tutte richiamate.
- 2) L’Azienda inoltrerà alle competenti Autorità la richiesta per l’erogazione del FIS ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come da comunicazione del 6 aprile 2020 sopra citata, per tutto l’organico in forza pari a n. 20 lavoratori di cui n. 20 impiegati.
- 3) Il periodo durante il quale l’Azienda intende attualmente avvalersi di tale strumento decorre dal 12 marzo 2020 al 13 maggio 2020.
- 4) Il trattamento di integrazione salariale a carico dell’INPS per le ore non lavorate sarà anticipato dall’Azienda.
- 5) Nel periodo per il quale verrà richiesta l’erogazione del Fondo di integrazione salariale continuerà a maturare il TFR.
- 6) Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, valutate le caratteristiche professionali dei lavoratori interessati, nell’ambito della fungibilità delle mansioni svolte, l’Azienda si dichiara disponibile alla rotazione del personale cui sarà applicato l’istituto del FIS.
- 7) L’Azienda comunicherà a ciascun lavoratore interessato l’entità della riduzione dell’orario di lavoro, che potrà essere pari al 40%, 60% o 100%. Ogni responsabile settimanalmente informerà il lavoratore in merito all’articolazione dell’orario di lavoro ridotto.
- 8) L’eventuale richiamo in servizio di un lavoratore cui sarà applicato l’istituto del FIS da parte dell’Azienda o la variazione percentuale della riduzione dell’orario di lavoro verrà comunicato con un preavviso di 48 ore.



- 9) L'Azienda si impegna ad rispettare ed applicare tutte le disposizioni normative previste dai decreti governativi relativi all'emergenza Covid-19 e dalle leggi vigenti in materia a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e della clientela.
- 10) Su richiesta di una delle parti le stesse si incontreranno nuovamente in via telematica per la verifica dell'applicazione del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Azienda



FILCAMS-CGIL Nazionale



FISASCAT-CISL Nazionale



UILTUCS Nazionale

